

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"TEATRO DELLA CONCORDIA"

Art. 1 - Costituzione

È costituita una fondazione denominata "SOCIETA' DEL TEATRO DELLA CONCORDIA DI MONTE CASTELLO DI VIBIO ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Art. 2 Sede - Delegazioni - Uffici

La sede legale della Fondazione è fissata, in forza della convenzione Racc. 1067 in essere con il Comune di Monte Castello di Vibio per la gestione del Teatro della Concordia, in Monte Castello di Vibio, Piazza del Teatro della Concordia n. 4. La variazione della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Finalità e Scopo

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell'associazione "Società del Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio APS" che si costituisce nel Luglio del 1993 quando il Teatro della Concordia, dopo 42 anni di abbandono, venne restaurato grazie ai fondi europei ridando nuova vita ad uno dei Borghi più Belli d'Italia, Monte Castello di Vibio. La gente della cittadina era ed è legata al piccolo teatro perché ha da sempre rappresentato il cuore aggregativo del paese.

Alla passione e al senso civico si è affiancata nel tempo l'operatività dell'Associazione con l'obiettivo di far conoscere il Teatro della Concordia e creare un movimento di attività finalizzate allo sviluppo del turismo culturale.

Nel corso della sua storia l'associazione ha raggiunto importanti traguardi:

- 1997: Gemellaggio del Teatro della Concordia, il più piccolo del mondo, con il Teatro Farnese di Parma, il più grande del mondo.
- 2002: Emissione di un francobollo di Poste Italiane come "bene del patrimonio artistico e culturale italiano" ed un messaggio augurale del Presidente della Repubblica.
- 2008: Secondo annullo di Poste Italiane in occasione del Bicentenario;
- 2019: "25 anni di teatro piccolo a Monte Castello di Vibio" - Il valore aggiunto del Teatro della Concordia

per lo sviluppo umano e territoriale: in una logica di sviluppo del territorio, per il quale l'attrattore *Teatro della Concordia* ha determinato un indotto economico di oltre il 50% sui servizi offerti. Questo bene del patrimonio artistico e culturale italiano diventa un fattore di produzione economica e di miglioramento delle competenze dei suoi fruitori. Terzo annullo di Poste italiane e divulgazione del progetto "Emozioni, Cultura, Benessere". Esperienze e studi che correlano la partecipazione ad attività artistiche e culturali al benessere individuale e collettivo legati alla fruizione del Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio con la finalità di coinvolgere emotivamente diverse fasce di utenza (audience engagement) e di renderle partecipi nei processi decisionali di co-creazione e capacity building, inteso come sviluppo di competenze della comunità.

Oggi il Teatro della Concordia è bene di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, individuato da Mibact comm. reg. patrimonio culturale nel Decreto 30 Maggio 2019.

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la Fondazione si propone di:

a - realizzare la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico costituito dal Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio;

b - promuovere la cultura e l'arte, compresa la diffusione, il coordinamento, la programmazione e la produzione d'iniziativa e manifestazioni culturali nel settore teatrale in genere al fine di favorire i processi di crescita e qualificazione del settore;

c - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente al fine di diffondere e promuovere l'immagine turistico-culturale di Monte Castello di Vibio e del suo territorio.

La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei volontari, dei partecipanti e di terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad università, enti di formazione di alto valore;

h) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta in volta dal parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, distinto in fondo di dotazione patrimoniale e fondo di gestione, è costituito inizialmente dai beni e dalle somme ricevute in dotazione in fase di trasformazione.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, nonché dai:

- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- da contributi dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 - Durata

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti assunta con le maggioranze previste dall'articolo 17 del presente statuto;
- d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Art. 8 - Partecipanti

Sono definiti Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di

Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura minima determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione e annotata nel "Libro dei Partecipanti" sull'apposita sezione. La domanda di ammissione dei "Partecipanti" deve indicare per gli Enti Pubblici e per le Persone Giuridiche Private anche il nominativo di rappresentanza del soggetto all'interno della Fondazione.

In caso di respingimento della domanda di ammissione, la relativa deliberazione deve essere sempre adeguatamente motivata.

La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa

solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante.

I Partecipanti si dividono nelle seguenti categorie:

- Persone fisiche;
- Enti Pubblici;
- Persone Giuridiche private.

Il Comune di Monte Castello di Vibio ha diritto, di far parte dietro sua richiesta, senza l'obbligo di versamento del contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra i "Partecipanti - Enti Pubblici".

Art. 9 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare, entro i termini previsti dal Consiglio di Amministrazione, le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto o deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo

anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti, ove nominato;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) quattro componenti saranno nominati dall'Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei "Partecipanti Persone

Fisiche”;

b) un componente sarà nominato dall'Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei "Partecipanti Enti Pubblici" sulla base dei nominativi segnalati dagli stessi enti pubblici;

c) fino a due componenti saranno nominati dall'Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei partecipanti delle "Persone Giuridiche Private" (qualora presenti) scelti tra i Legali Rappresentanti delle stesse o loro delegati.

Il Consiglio si intenderà comunque eletto e valido purchè siano eletti almeno 5 membri. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca prima della scadenza del mandato da parte dell'Assemblea dei Partecipanti ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante e/o Volontario. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente con la scadenza del Consiglio.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere deve essere richiesto il reintegro con un nuovo nominativo all'organo che ha nominato il membro decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;
- 2) approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria e l'eventuale Bilancio Sociale;
- 3) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 4) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 8 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina e stabilire la relativa quota annuale da versare in base alle tre categorie di "Partecipanti";
- 5) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 6) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
- 7) nominare, qualora lo ritenga opportuno, il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, eventuale compenso, qualifica, durata e natura dell'incarico;

- 8) deliberare il compenso dell'Organo di Controllo e del Revisore dei conti;
- 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito che a norma di legge o del presente Statuto non sia affidato ad altri organi.

Art. 12 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi,

anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di sana e corretta gestione nel rispetto delle risorse economiche della Fondazione, può nominare un Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce la natura, la qualifica, la durata dell'incarico e l'eventuale compenso. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Organo di Controllo

In ossequio al disposto di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica

(Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo corretto funzionamento, svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali di iscritti in appositi registri. Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante all'Organo di Controllo.

Art. 16 - Revisore legale dei conti o Società di revisione

Il Consiglio di Amministrazione qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge,

potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione. Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile della Fondazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio d'esercizio annuale.

Il Revisore è nominato tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 17 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i "Partecipanti" iscritti da almeno un mese nel Libro dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti fornisce le linee di indirizzo e di "mission" della Fondazione.

L'assemblea dei Partecipanti inoltre:

a) nomina in base al precedente articolo 11 i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) esprime indirizzi, anche formulando osservazioni e proposte, in ordine a:

- bilanci;

- modifiche dello Statuto;

- documento programmatico delle attività della Fondazione;

- trasformazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni;

c) può indicare al Consiglio di Amministrazione iniziative e progetti da attuare nei settori di intervento ammessi;

d) propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale nomina

di un Presidente onorario della Fondazione, individuato tra personalità di alto prestigio ed onorabilità, privo di compiti operativi e senza oneri. Il Presidente onorario può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può essere interpellato su questioni di ordine etico e di carattere generale;

e) delibera con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto lo scioglimento della Fondazione.

Art. 18 - Assemblea dei Partecipanti: quorum costitutivi e funzionamento

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno. È presieduta dal Presidente della Fondazione che provvede altresì alla sua convocazione, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello della riunione. Salvo che per quanto previsto al punto e) dell'articolo precedente, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto, è esclusa la delega.

L'Assemblea vota con voto palese per alzata di mano salvo diversa decisione dell'assemblea stessa.

Art. 19 - Volontari

Per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative

d'interesse la Fondazione può avvalersi dell'opera prestata da soggetti esterni in forma volontaria, spontanea, libera e gratuita. Coloro che intendono divenire "volontari" devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio provvede a comunicarne l'accoglimento o il rigetto entro 60 giorni. I volontari sono iscritti in apposito libro tenuto dall'organo amministrativo ("Libro dei Volontari"); qualora il volontario iscritto si astenga da qualsiasi prestazione per almeno un anno solare, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la cancellazione dal Libro dei Volontari.

I volontari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale prestata; sui rimborsi decide il Consiglio di Amministrazione valutata la situazione finanziaria della Fondazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari di alcun genere.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con la Fondazione; quest'ultima ha l'obbligo di assicurare i soci volontari contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno. Il Bilancio dovrà poi essere presentato all'assemblea dei partecipanti. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore

dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlg. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21 - Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e sentito il parere dell'assemblea dei Partecipanti e dell'organismo di controllo di cui all'art.3,

comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Partecipanti e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione di cui alla data di trasformazione e verranno successivamente integrati una volta iscritta la variazione di forma giuridica presso il RUNTS e che gli organi preposti abbiano provveduto secondo quanto previsto dal presente statuto alle nomine di loro competenza.

Per quanto riguarda il primo mandato del Sindaco Unico questo

verrà nominato in sede di trasformazione dal Consiglio
Direttivo della trasformanda associazione.

BOLLA